

Trento, 17 gennaio 2024
MAM

Al Presidente
Al Segretario
Al Referente Privacy
della Comunità di Primiero

interoperabilità PITRE

OGGETTO: Servizio privacy – Responsabile Protezione dei Dati (RPD): espressione del parere sulla Valutazione di impatto condotta sulle attività di trattamento del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica

In riferimento alla Sua nota del 26 settembre 2023, relativa l'argomento di cui all'oggetto, si fornisce, in allegato, la risposta elaborata dagli uffici del Consorzio che, ricordiamo, rimangono a disposizione per ogni chiarimento doveste ritenere utile o necessario.
Cordiali saluti.

La Dirigente
Macro Area Formazione e Privacy
Catherine Tonini

[documento firmato digitalmente]


Questo documento, se inviato in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente conservato dal nostro Ente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (artt. 3-bis e 71). La firma autografa è sostituita dal nominativo del responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 (art. 3).

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

[documento firmato digitalmente]

Questo documento, se inviato in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente conservato dal nostro Ente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (artt. 3-bis e 71). La firma autografa è sostituita dal nominativo del responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 (art. 3).

Firmato digitalmente da:
GIANMOENA PARIDE
Data: 18/01/2024 10:02:58



In riferimento alla Vostra richiesta di data 26 settembre 2023, relativa all'argomento di cui all'oggetto, e successive integrazioni, si fornisce di seguito la risposta elaborata dal Responsabile Protezione Dati - Servizio privacy.

Per ogni chiarimento doveste ritenere utile o necessario potete contattare la dott.ssa Federica Dallaporta o la dott.ssa Marta Mattiello ai seguenti recapiti: tel. 0461 987139 - e-mail serviziordpd@comunitrentini.it.

Premesso che:

- la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, di seguito in sigla DPIA, è una procedura intesa a descrivere un trattamento, a valutarne la necessità e la proporzionalità nonché a valutarne i rischi per i diritti e libertà delle persone fisiche, allo scopo di determinare le misure per affrontarli, gestirli e se possibile eliminarli o comunque ridurli al minimo;
- la DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (c.d. *accountability*) in quanto aiuta il Titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni del Regolamento Europeo 679/2016 ma anche ad attestare di aver adottato misure idonee a garantire tali prescrizioni;
- ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento Europeo 679/2016, la Comunità di Primiero, quale Titolare del trattamento, è competente per il rispetto delle disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche a riguardo del trattamento dei dati personali ed in grado di comprovarlo secondo il principio della "responsabilizzazione";
- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679, la Comunità ha ritenuto che i trattamenti sopra descritti rientrano nella casistica di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in quanto possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto o finalità;
- la Comunità ha acquisito, laddove necessario, le informazioni di settore presso l'amministratore di sistema, il fornitore del software/servizio e presso i responsabili dei servizi che si occupano dell'attività di trattamento e del gruppo di attività di trattamento omogeneo - trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi- sottoposto a DPIA;
- la Comunità, nel processo di conduzione della Valutazione di impatto, ha individuato quali sono i trattamenti a rischio più elevato con riferimento all'incisività nei diritti degli interessati e, alla luce di tali risultanze, ha verificato di aver adottato, o di dover implementare, misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre il predetto rischio.

Preso atto che la documentazione visionata è la seguente:

- Valutazione di impatto;
- Analisi dei rischi;
- Nomina designato (Vs. prot. n. 4409/2021 dd. 02.09.2021), scaricata dalla piattaforma *registro online*;
- Nomina incaricati;
- Nomina a Trentino Digitale quale responsabile del trattamento;




- Codice di comportamento dei dipendenti;
- Aggiornamenti delle misure di sicurezza informatica (2022);
- Documento ricognitivo sulle misure di sicurezza tecnico-informatiche;
- Informativa Settore Tecnico, disponibile sul sito istituzionale della Comunità (<https://www.primiero.tn.it/media/files/cpc/informativa-Settore-Tecnico.pdf>);

Rilevato che:

- il Titolare ha effettuato una descrizione dei trattamenti posti in essere per l'attività oggetto della valutazione d'impatto;
- il Titolare ha fornito la documentazione a corredo dell'analisi effettuata;
- Il Titolare ha valutato la necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità dichiarate;
- il Titolare ha individuato la base giuridica legittimante l'attività di trattamento;
- il Titolare ha condotto la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, ipotizzando gli eventi/violazioni di dati e le minacce specifiche ritenute pertinenti nelle attività di trattamento in esame. Nello specifico, il Titolare ha valutato quale potesse essere l'impatto dell'evento sui diritti dell'interessato, nonché la probabilità del suo accadimento;
- il risultato finale e complessivo della valutazione dei rischi connessi al trattamento presenta un livello medio-basso di rischio generale per i diritti e le libertà degli interessati;
- il risultato finale e complessivo della valutazione dei rischi connessi al trattamento presenta un **livello medio-basso di rischio generale** per i diritti e le libertà degli interessati;
- il titolare, a seguito dell'analisi dei rischi ottenuta, nonostante il rischio medio-basso rilevato, ha comunque ritenuto opportuno adottare ulteriori misure per la mitigazione dei rischi, tra le quali:
 - ✓ la formazione continua del personale;
 - ✓ il costante aggiornamento delle misure di sicurezza da parte dell'amministratore di sistema;
 - ✓ l'implementazione di un nuovo sistema di accesso ai locali dell'Ente;
 - ✓ il divieto di utilizzare di strumenti di memorizzazione esterna.

Rilevato che:

- tra i documenti posti alla base della conduzione della valutazione d'impatto è da considerarsi anche il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Comunità (ancora valido per quanto compatibile con il Regolamento europeo 2016/679);
- è stato erroneamente indicato all'interno della valutazione d'impatto quale responsabile del trattamento P.i.Tre., ma che è stata correttamente trasmessa la nomina a responsabile del trattamento alla società Trentino Digitale S.p.A. (ente che fornisce il software P.i.Tre.);
- alla voce "destinatari" è stata individuata ITEA S.p.A., ma sarebbe più opportuno indicare tra i medesimi anche la Provincia Autonoma di Trento;



- la Comunità ha ritenuto sussistere la proporzionalità del trattamento, che tuttavia non ha esplicitato anche formalmente all'interno del documento di valutazione d'impatto.

Alla luce di quanto sopra si esprime parere favorevole condizionato alla osservanza delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- motivare compiutamente le ragioni per le quali si è valutato che i trattamenti effettuati nell'ambito dell'edilizia abitativa siano proporzionati rispetto alle finalità perseguite dall'Ente; ciò al fine di soddisfare, anche formalmente, il principio di proporzionalità e al fine di comprovare le scelte dell'Ente stesso, in virtù del principio di *accountability* cui è soggetto;
- dare attuazione e implementazione alle misure di mitigazione del rischio in ragione di un programma definito. In particolare, adottare un cronoprogramma, all'interno del quale calendarizzare l'implementazione delle misure di mitigazione dei rischi e, in tal senso, dare pronta comunicazione al RPD in merito alla completa o parziale adozione delle misure indicate;
- monitorare l'applicazione del principio "privacy by default e by design" a tutte le piattaforme web utilizzate, verificando che, per impostazione predefinita, tramite gli applicativi web vengano trattati i soli dati necessari all'erogazione del servizio e che le misure di sicurezza attuate dai fornitori e/ manutentori siano sufficienti ad attenuare il rischio sui dati personali;
- nell'implementare un nuovo sistema di accesso ai locali dell'Ente, evitare tassativamente sistemi che permettano il riconoscimento biometrico dei dipendenti (es. accesso tramite impronta digitale); ciò in quanto, in virtù della sua particolare natura, il trattamento di dati biometrici è di regola vietato in base all'articolo 9, par.1 GDPR, ammesso nei limiti definiti dall'art. 9, par. 2, lett. b) ed occorre che avvenga in "in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante" (art. 2-septies comma 1 Codice Privacy) e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione;
- integrare l'informativa del settore tecnico disponibile anche online andando a prevedere all'interno della medesima anche i trattamenti effettuati in relazione all'edilizia abitativa pubblica, di cui attualmente non sono presenti i riferimenti.

Si rammenta che la valutazione d'impatto è una misura di accountability e in quanto tale è necessario sottoporla a riesame se, ai sensi dell'art. 35, par. 11 del GDPR, insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento. Ad esempio:

- vi è una variazione delle caratteristiche delle attività trattamento (modalità del trattamento o modifiche impattanti sugli aspetti della sicurezza fisica, tecnica, organizzativa e informatica);
- se l'attività di trattamento riguarda dati particolari che, per loro natura, richiedono una maggiore tutela;
- in ogni caso, periodicamente, alla modifica delle condizioni generali interne alla struttura organizzativa dell'Ente.

Infine, si suggerisce di dare massima trasparenza all'attività di conduzione della valutazione d'impatto, provvedendo ad informare gli interessati, tramite forme di comunicazione ritenute idonee o tramite pubblicazione di un avviso su intranet o sul sito istituzionale.

Cordiali saluti.

La Responsabile dell'Area Privacy
e Referente RPD

dott.ssa Laura Marinelli

[documento firmato digitalmente]

Questo documento, se inviato in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente conservato dal nostro Ente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (artt. 3-bis e 71). La firma autografa è sostituita dal nominativo del responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 (art. 3).

